

23 MAR 2013

PROI N.
CABE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555-DOC/C/DIPPS/LOC/2675-13

Roma, 21 marzo 2013

OGGETTO: Apertura Poliambulatorio specialistico. Compendio Viminale.

- SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - o Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
 - o Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
 - o Ufficio Ordine Pubblico SEDE
 - o Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
 - o Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
 - o Segreteria dell'Autorità di Gestione del P.O.N. Sicurezza per lo "Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" SEDE
 - o Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - o Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEDE
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA SEDE

Copia

- ALL'ISPettorato GENERALE DI P.S. "VIMINALE" SEDE

e. per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

Il prossimo 8 aprile sarà attivato, presso il Compendio Viminale, un poliambulatorio ove saranno svolte visite specialistiche in:

- o Cardiologia;
- o Chirurgia Generale;
- o Endocrinologia;
- o Ortopedia;
- o Dermatologia;
- o Ginecologia;
- o Urologia;
- o Otorinolaringoiatria;
- o Neurochirurgia;
- o Vulnologia (cura ferite difficili);
- o Ecografia, Ecocardiografia, Ecocolordoppler;
- o Consulenze Psicologiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Le relative prenotazioni potranno essere effettuate, a partire dal 2 aprile p.v., esclusivamente tramite l'utenza telefonica nr. 06/46526250 (C.U.P. - Centro Unico di Prenotazione), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Si rinvia alla convenzione del 20 luglio 2011 (All.1) tra il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'individuazione del personale avente diritto ad usufruirne.

Per la corresponsione del ticket, si richiama la convenzione del 25 giugno 2012 (All.2) tra il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato e la Direzione Centrale di Sanità di questo Dipartimento.

Si prega di assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

(Valeri)

✓

CONVENZIONE

tra

IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PREMESSO

- che l'art. 31, n. 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce che le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'Interno conservano l'attuale destinazione funzionale;
- che il funzionamento di tali strutture è preordinato alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore, oltre che del personale della Polizia di Stato, di tutto il personale civile individuato nella presente convenzione:

tra

il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie pone a disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità - il Poliambulatorio ex ENPAS esistente nel comprensorio Viminale per l'erogazione - tramite il supporto dei medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e dei medici specialisti a contratto della Direzione Centrale di Sanità - di prestazioni sanitarie necessarie alle esigenze assistenziali del personale di cui alle premesse, come da allegato "A".

ARTICOLO 2

Per soddisfare le esigenze assistenziali relative al personale di cui all'art. 1, si provvede con la organizzazione e con la dotazione organica e strumentale del Poliambulatorio, ad erogare al personale medesimo:

- attività di primo soccorso;
 - prestazioni specialistiche di cui all'allegato "A" i cui tickets saranno gli stessi del Centro Clinico di Medicina Preventiva e Medicina Legale;
 - periodiche campagne di prevenzione e di diagnosi precoce;
 - consultorio psicologico
- somministrazione di vaccini stagionali forniti dagli interessati.

ARTICOLO 3

Le modalità di funzionamento del Poliambulatorio, in relazione alle finalità di cui all'art. 2, vengono individuate dalla Direzione Centrale di Sanità d'intesa con il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, prevedendo anche il concorso di personale delle Direzioni Centrali competenti.

ARTICOLO 4

Il diritto ad usufruire delle prestazioni sanitarie erogate all'interno del Poliambulatorio spetta, oltre che al personale nelle premesse indicato, al personale in quiescenza del Ministero dell'Interno, al personale dipendente dal Ministero stesso che presta servizio presso altri Enti o Uffici anche periferici, nonché ai dipendenti di altre Amministrazioni o Enti comunque in servizio presso il Ministero dell'Interno accreditati dal Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

ARTICOLO 5

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura la gestione del presidio ambulatoriale con proprio personale medico e paramedico ed appresta le strutture occorrenti per le autorizzazioni alle erogazioni di prestazioni mediche anche attraverso specialisti convenzionati.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assume, inoltre, tutte le spese connesse al funzionamento della struttura sanitaria.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, altresì:

- a) all'arredamento e manutenzione dei mobili e delle suppellettili del presidio;
- b) alla fornitura del materiale d'uso ed alla fornitura e manutenzione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie per i compiti assistenziali.

I beni mobili e le attrezzature acquistate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza rimangono di proprietà del Dipartimento medesimo.

ARTICOLO 6

Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie mette a disposizione i locali necessari per le esigenze del Poliambulatorio e assume, a proprio carico, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e di eventuale ristrutturazione dei medesimi.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende disponibili i locali contraddistinti con n. 13 e relativo disimpegno d'accesso (sala d'attesa) attualmente utilizzati dall'Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali - 3° Settore Sanitario per esigenze poliambulatoriali, per un reimpiego da parte del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

ARTICOLO 7

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 1, 2 e 4 è necessaria l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'Interno o da altra Amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 8

L'attuazione della presente convenzione è demandata al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 9

La dotazione organica complessiva e la ripartizione delle relative branche specialistiche del presidio sanitario "Viminale" sono quelle risultanti dall'annesso prospetto che costituisce parte integrante della presente convenzione.


L'organico di cui al predetto quadro potrà essere variato ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità; previa intesa tra le parti.

ARTICOLO 10


La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della apposizione della controfirma da parte del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, ovè, 2 mesi prima della scadenza, non intervenga richiesta di modifica o disdetta da una delle parti.

Roma, 17 DIC 2011

Il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie



Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza



- ALLEGATO A -

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E TICKETS DA PAGARE

1. Visita cardiologia	Euro 7,50
2. Elettrocardiogramma	Euro 10,00
3. Ecografia tiroidea	Euro 20,00
4. Ecografia mammaria	Euro 20,00
5. Ecografia epatica	Euro 20,00
6. Ecografia pancreatica	Euro 20,00
7. Ecografia splenica	Euro 20,00
8. Ecografia renale	Euro 20,00
9. Ecografia aorta addominale	Euro 30,00
10. Ecografia pelvica soprapubica	Euro 20,00
11. Ecografia vescica-prostatica	Euro 20,00
12. Ecografia pelvica transvaginale	Euro 30,00
13. Ecografia prostatica transrettale	Euro 30,00
14. Ecografia muscolo-scheletrica singola	Euro 30,00
15. Ecocardiografia	Euro 26,00
16. Visita ginecologica	Euro 7,50
17. Pap-test	Euro 11,00
18. Visita Dermatologica	Euro 7,50
19. Visita otorinolaringoiatria	Euro 7,50
20. Visita chirurgica	Euro 7,50
21. Visita fisiatrica	Euro 7,50
22. Consulenza psicologica preliminare	Euro 7,50
23. Analisi di laboratorio	Vedi allegato B

- ALLEGATO B -

ANALISI DI LABORATORIO E TICKETS DA PAGARE

1. Emocromo	Euro 4,07
2. Reticolociti	Euro 4,07
3. VES	Euro 4,06
4. Antitrombina III	Euro 4,00
5. Fibrinogeno	Euro 3,06
6. P.T.T.	Euro 3,06
7. Tempo di protrombina	Euro 3,06
8. Amilasi	Euro 1,3
9. Azotemia	Euro 1,3
10. Bilirubina diretta o frazionata	Euro 1,7
11. Bilirubina totale	Euro 1,3
12. Calcio	Euro 1,4
13. Cloro	Euro 3,7
14. Colesterolo totale	Euro 1,3
15. Colinesterasi	Euro 1,3
16. CPK	Euro 1,3
17. Creatinina	Euro 1,3
18. Curva da carico di glucosio	Euro 10,00
19. Emoglobina glicosilata	Euro 11,00
20. Ferritina	Euro 10,00
21. Fosfatasi alcalina	Euro 1,3
22. Fosforo	Euro 1,4
23. Gamma GT	Euro 1,3
24. Glicemia	Euro 1,3
25. GOT (AST)	Euro 1,5
26. GPT (ALT)	Euro 1,5
27. HDL Colesterolo	Euro 1,3
28. IgG	Euro 3
29. IgA	Euro 3
30. IgM	Euro 3
31. LDH	Euro 1,3
32. Magnesio	Euro 1,3
33. Proteina C reattiva	Euro 1,3
34. Potassio	Euro 1,4
35. Proteine totali	Euro 1,5
36. Reuma test	Euro 2,6
37. Sideremia	Euro 1,3
38. Sodio	Euro 1,4

39. TAS	Euro 2,2
40. Transferrina	Euro 10
41. Uricemia	Euro 1,4
42. Elettroforesi proteica	Euro 5,7
43. Amilasi urinaria	Euro 1,3
44. Calcio urinario	Euro 1,4
45. Fosforo urinario	Euro 1,4
46. Sodio urinario	Euro 1,4
47. Esame chimico e microscopico delle urine	Euro 3,2
48. Creatinina clearance	Euro 3,1
49. Urea clearance	Euro 3,1
50. AFP	Euro 10
51. Anticorpi Anti HIV	Euro 12,5
52. ATG	Euro 12
53. ATPO	Euro 12
54. CEA	Euro 12
55. FT3	Euro 10
56. FT4	Euro 10
57. HAV IgG	Euro 12,5
58. HAV IgM	Euro 23
59. HBcAb	Euro 10
60. HBeAb	Euro 10
61. HBeAg	Euro 10
62. HBsAB	Euro 10
63. HBsAg	Euro 10
64. HCVAAb	Euro 10
65. PSA	Euro 10
66. PSE (PSA free)	Euro 10
67. TSH	Euro 10

ESAME	UNITA'	REAGENTI	VALORI	UNITA'	REAGENTI	VALORI	UNITA'	REAGENTI	VALORI
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	3 giorni	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	4.75	WBC	1.0-10.5			$10^3/\mu L$	TAPPO VIOLA
		LETTURA AL MICROSCOPIO		RBC	U.4.5-5.9	D.4.1-5.1		$10^6/\mu L$	
		DELLO STRISCIO		HGB	U.4.5-5.9	D.12.3-16		g/dl	
				HCT	U.4.5-5.9	D.36-47		%	
				MCV		80-96		f	
				MCH		27-31		pg	
				MCHC		33.4-35.5		g/dl	
				RDW		11.5-15.5		%	
				PLT		150-430		$10^3/\mu L$	
				MPV		7.0 - 11.0		f	
				Neutrofilii %		40.0-75.0			
				Linfociti %		19.0-48.0			
				Monociti %		0.0-12.0			
				Eosinofili %		0.0-6.0			
				Basofili %		0.0-2.0			
				Neutrofilii		1.500-7.500		$10^3/\mu L$	
				Linfociti		1.500-3.500		$10^3/\mu L$	
				Monociti		0.200-0.800		$10^3/\mu L$	
				Basofili		0.050-0.300		$10^3/\mu L$	
				Eosinofili		0.000- 0.100		$10^3/\mu L$	
RETICOLOCITI	in giornata	fluorescenza	4.7		0.5 - 2.0			%	TAPPO VIOLA
VES	in giornata	enzimatico colorimetrico	4.6		0 - 35			lh	TAPPO NERO
ANTITROMBINA III	3 giorni	cromogenico	4		79 - 125			%	TAPPO CELESTE
FIBRINOGENO	3 giorni	coagulativo	3.6		200 - 300			mg/dl	TAPPO CELESTE
P.F.T.	3 giorni	coagulativo	3.6		25 - 36			sec.	TAPPO CELESTE
TEMPO DI PROTROMBINA	3 giorni	coagulativo	3.6		11 - 14.5			sec.	TAPPO CELESTE
					70 - 130			%	

DESCRIZIONE	UNITA'	REAGENTI	COEFFICIENTE	VALORI	UNITA'	UNITA'	REAGENTI
LDH	in giornata	Test UV IFCC	1,3		U 135-225	D 135-214	TAPPO ROSSO
LDL COLESTEROLO	in giornata	per calcolo					TAPPO ROSSO
MAGNESIO	in giornata	colorimetrico	1,3			1.58 - 2.55 me/dl	TAPPO ROSSO
PCR (PROTEINA C REATTIVA)	in giornata	Turbidimetrico potenziato	1,3			(5.00 me/l	TAPPO ROSSO
POTASSIO	in giornata	ISE indiretta	1,4			3.3 - 5.1 mEq/dl	TAPPO ROSSO
PROTEINE TOTALI (PROTEIDEMIA)	in giornata	colorimetrico con ioni rame	1,5			5.4-8.3 gr/dl	TAPPO ROSSO
REUMA TEST	in giornata	immunoturbidimetrico	2,6			(14 iu/ml	TAPPO ROSSO
SIDEREMIA	in giornata	Guanidina / Ferrozine	1,3		U 61 = 157	D 37 - 145 me/dl	TAPPO ROSSO
SODIO	in giornata	ISE indiretta	1,4			136 - 145 mEq/l	TAPPO ROSSO
TAS	in giornata	immunoturbidimetrico	2,2			(300 iu/ml	TAPPO ROSSO
TRANSFERRINA	in giornata	immunoturbidimetrico	10			200-360 me/dl	TAPPO ROSSO
URICEMIA	in giornata	enzimatico-colorimetrico	1,4		U < 7	D < 5.7 me/dl	TAPPO ROSSO
ELETTROFORESI PROTEICA	3 giorni	elettroforesi capillare	3,7				TAPPO ROSSO
Albumina						55.8-66.1 %	
Alfa 1						2.9-4.9 %	
Alfa 2						7.1-11.5 %	
Beta 1						4.7-7.2 %	
Beta 2						3.2-6.5 %	
Gamma						11.1-18.8 %	
AMILASI URINARIA	in giornata	enzimatico-colorimetrico IFCC	1,3			(460 U/l	
CALCIO URINARIO	in giornata	enzimatico-colorimetrico	1,5			100-300 me/die	URINE 24 H.
FOSFORO URINARIO	in giornata	colorimetrico con molibdato-UV	1,4			40-135 me/dl	URINE 24 H.
SODIO URINARIO	in giornata	ISE indiretta	1,4			40-220 mEq/ 24h	URINE 24 H.

ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO DELLE URINE	in giornata	analizzatore automatico	3,2				CONTENITORE
		per esame chimico		colore:		giatto	PROVETTA CONICA
		lettura al microscopio del		os:		1005-1035	
		sedimento		sf:		4,5- 6	
				proteine		0 - 0,2 g/l	
				glucosio:		assente	
				Hb:		assente	
				chetoni:		assente	
				urobilinogeno:		tracce	
				Bilirubina:		assente	
				Nitriti:		assente	
CREATININA CLEARANCE	in giornata	per calcolo	3,1				URINE 24 H E TAPPO ROSSO
UREA CLEARANCE	in giornata	per calcolo	3,1			71 - 151 ml/min	URINE 24 H E TAPPO ROSSO
AFP	5 giorni	ECLIA	10			99-141 mc/24 h	URINE 24 H E TAPPO ROSSO
ANTICORPI Anti HIV	15 giorni	ECLIA	12,5				TAPPO ROSSO
ATG	5 giorni	ECLIA	12				TAPPO ROSSO
ATPO	5 giorni	ECLIA	12			0-115 UI/ml	TAPPO ROSSO
CEA	15 giorni	ECLIA	12			0-34 UI/ml	TAPPO ROSSO
FT3	5 giorni	ECLIA	10				
FT4	5 giorni	ECLIA	10			1,10-6,80 pmol/l	TAPPO ROSSO
HAV IgG (HAV)	15 giorni	ECLIA	12,5			12 - 22 pmol/l	TAPPO ROSSO
HAV IgM (HAV)	15 giorni	ECLIA	23				TAPPO ROSSO
HBeAb	15 giorni	ECLIA	10				TAPPO ROSSO
HBeAb	15 giorni	ECLIA	10				TAPPO ROSSO
HBeAb	15 giorni	ECLIA	10				TAPPO ROSSO

HBsAB (Anti HBs)	15 giorni	ECLIA	10					TAPPO ROSSO
HBsAb	15 giorni	ECLIA	10					TAPPO ROSSO
HCVAb	15 giorni	ECLIA	10					TAPPO ROSSO
PSA	3 giorni	ECLIA	10			0 - 4	ng/ml	TAPPO ROSSO
PSF (PSA Free)	3 giorni	ECLIA	10					TAPPO ROSSO
TSH	5 giorni	ECLIA	10			0.27 - 4.20	micro UI/ml	TAPPO ROSSO

Du. 2

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

CONVENZIONE
TRA
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
E
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'


IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (di seguito Fondo di Assistenza) C.F. n. 80183070582 rappresentato dal Dirigente Delegato pro tempore, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Tiziana Terribile, nata ad Anatrice (RI) il 6 agosto 1964.

E

IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' (di seguito "Direzione Centrale di Sanità") C.F. 80202230589 - rappresentato dal Direttore Centrale pro-tempore, Dirigente Generale della P.S. Giovanni Curcio, nato a Palma Campania (NA) il 13 giugno 1949

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2010, n. 244, recante il Regolamento di Riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- il D.P.R. 24 aprile 1985 n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche";
- il D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, recante "Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, recante "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della P.S.";



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

- il D. Lgs. 5 ottobre 2000 n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974 n. 70";
- le circolari del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato n. 46 del 8 agosto 1995 e n. 63 del 16 ottobre 1996 sulle ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 5 settembre 2003 sulle ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l'istituto della delegazione;
- la convenzione del 23 dicembre 1990, e successive integrazioni, tra il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale di Sanità ed il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza;
- la convenzione del 13 maggio 2009 tra il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale di Sanità ed il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza;

RIEPILOGO

- necessario assolvere alle esigenze degli Appartenenti al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - ed in particolare del Personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza;
- opportuno assolvere alle esigenze degli Appartenenti al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - ed in particolare ai familiari del Personale della Polizia di Stato in servizio ed al Personale della Polizia di Stato in quiescenza e loro familiari, nonché alle esigenze del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno;
- che il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, quale ente di diritto pubblico non economico, è un Organo strumentale dell'Amministrazione della P.S., come tale demandato all'assolvimento delle finalità assistenziali stabilite con D.P.R. 782/85, art. 79, e D.P.R. 417/92, art. 65;
- che il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, stante la richiamata natura

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1379 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)


- strumentale, possa essere delegato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. a svolgere le attività contabili che scaturiscono dalla sottoscrizione della presente convenzione, ed in conformità alla stessa;
- che la Direzione Centrale di Sanità assicura i servizi sanitari nell'ambito dell'Amministrazione della P.S. disponendo delle apparecchiature e dei mezzi in dotazione ai Servizi ed ai Centri dipendenti;
 - che la Direzione Centrale di Sanità con il proprio personale svolge le attività di assistenza sanitaria e di medicina preventiva nei confronti del personale della Polizia di Stato nei settori specialistici di competenza; di medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell'Interno; le attività medico legali relative al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica con le stesse attribuzioni degli Ufficiali Medici delle Forze Armate; attività di formazione e aggiornamento professionale, previste dalla normativa vigente, anche per il personale esterno all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
 - che alla Direzione Centrale di Sanità viene chiesto di stipulare specifiche convenzioni con altre Amministrazioni o Enti al fine di condurre, nello svolgimento delle attività anche medico legali d'Istituto, i suddetti ove non dispongano delle attrezzature e delle professionalità mediche e paramediche necessarie;
 - di dover disciplinare organicamente, con la presente convenzione quadro, la materia delle prestazioni effettuate dal personale della Direzione Centrale di Sanità oggetto di convenzioni in precedenza stipulate con il Fondo di Assistenza, rimandando ad apposito provvedimento emanato dalla predetta Direzione Centrale la disciplina degli aspetti di carattere tecnico; in particolare requisiti soggettivi e oneri a carico dei richiedenti, importo delle prestazioni, durata, variazioni ed aggiornamenti delle prestazioni e dei costi, garanzie e spese a titolo di commissione, e spese di ogni altra natura;
 - di dover, analogamente, regolamentare con la presente convenzione quadro le linee guida ed i principi di carattere generale da applicare alle Convenzioni che di volta in volta verranno sottoscritte tra la Direzione Centrale di Sanità e le altre Amministrazioni o Enti che intendano avvalersi della assistenza della citata Direzione. In particolare definiranno modalità, criteri e termini con riguardo a: caratteristiche soggettive e oneri a carico dei richiedenti, importo delle prestazioni, durata, variazioni ed aggiornamenti delle prestazioni e

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

- dei costi, garanzie e spese a titolo di commissione, e spese di ogni altra natura;
- necessario apportare modifiche al testo della convenzione sopra richiamata stipulata il 13 maggio 2009 su proposta della Direzione Centrale di Sanità in merito ai servizi sanitari svolti;
 - opportuno definire alcune attività di assistenza sanitaria e di medicina preventiva nei confronti del personale indicato nei settori specialistici di competenza; di medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell'Interno; di attività medico legali relative al rilascio di certificazioni di idoneità, nonché le relative quote da versare al Fondo di Assistenza;
 - necessario aggiornare il contenuto e le modalità di esercizio del rapporto di delega tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità - ed il Fondo di Assistenza del Personale della Polizia di Stato nella gestione degli aspetti e adempimenti contabili della Convenzione in parola, in relazione alle modifiche intervenute in materia di contabilità pubblica e di appalti pubblici;
 - di dover aggiornare la materia delle prestazioni effettuate dal personale della Direzione Centrale di Sanità oggetto di convenzioni in precedenza stipulate con il Fondo di Assistenza, rimandando ad apposito provvedimento emanato dalla predetta Direzione Centrale, la disciplina degli aspetti di carattere tecnico; in particolare requisiti soggettivi e oneri a carico dei richiedenti, importo delle prestazioni, durata, variazioni ed aggiornamenti delle prestazioni e dei costi, garanzie e spese a titolo di commissione, e spese di ogni altra natura.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

TUTTO CIÒ CONSIDERATO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione Quadro cui faranno riferimento i provvedimenti che saranno emanati dalla Direzione Centrale di Sanità a favore dei beneficiari.


Analogamente, quanto indicato in premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione Quadro cui faranno riferimento le convenzioni di carattere tecnico che saranno stipulate dalla Direzione Centrale di Sanità con le altre Amministrazioni e/o Enti che intendano avvalersi dell'assistenza della Direzione medesima.

La Direzione Centrale di Sanità, a seguito di eventuali interventi legislativi o regolamentari in materia che implichino integrazioni o modifiche della presente Convenzione Quadro, s'impegna a darne comunicazione tempestivamente al Fondo di Assistenza al fine di adeguarne il contenuto.

Art. 2

La Direzione Centrale di Sanità svolge le attività di assistenza sanitaria, di medicina preventiva, di medicina legale e di medicina del lavoro, presso i Servizi ed i Centri dislocati sul territorio nazionale con l'utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi in dotazione.

E' cura della Direzione Centrale di Sanità individuare e rendere noti i Servizi ed i Centri presso cui effettuare le attività indicate al comma precedente.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

La Direzione Centrale di Sanità assicura con le proprie dotazioni strumentali ed il personale dipendente le prestazioni richieste, fatte salve le priorità e le esigenze derivanti dai compiti istituzionali.

Le modalità di accesso ai Centri clinici e la fruizione delle prestazioni vengono disciplinate dai responsabili dei singoli Centri, con le modalità stabilite dalla Direzione Centrale di Sanità.

Nello specifico, gli interessati dovranno produrre autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) di appartenenza alla propria categoria di beneficiari individuata all'art. 4 del presente accordo; esibendo la tessera personale di riconoscimento o documento equipollente (o allegando fotocopia degli stessi) e stato di famiglia per i familiari.


La Direzione Centrale di Sanità, inoltre, organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale e/o convegni di particolare interesse medico e scientifico, riservati anche a personale esterno all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Art. 3

La Direzione Centrale di Sanità e il Fondo di Assistenza, per i motivi in premessa specificati, concordano con il presente atto le modalità operative per espletare le procedure contabili relative ai versamenti delle quote dovute per le attività di cui alla presente Convenzione Quadro nonché quelle necessarie per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Direzione Centrale di Sanità.

Il Fondo di Assistenza cura esclusivamente i versamenti degli importi riferiti alle fatture presentate per i pagamenti, corredate della documentazione prescritta per la liquidazione degli importi, la corrispondenza e gli adempimenti relativi alla predetta contabilità.

La Direzione Centrale di Sanità espleta gli adempimenti relativi alle procedure per l'acquisizione dei servizi e delle forniture secondo le proprie esigenze ed in linea con le normative fissate in materia di acquisti e di contabilità.

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature or initials to its right.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

Art. 4

Al fini dell'applicazione della presente Convenzione Quadro si stabilisce quanto segue:

a) per beneficiari si intende:

categoria categorizzante	1. personale della Polizia di Stato in servizio; 2. personale della Polizia di Stato in quiescenza
1 ^a categoria	3. familiari del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (ovvero coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli - quali internamente risultanti dallo stato di famiglia, anche fiscalmente non a carico e, comunque, familiari entro il primo grado.);
2 ^a categoria	4. tutto il personale appartenente all'Amministrazione civile dell'Interno o personale appartenente ai Reparti Interforze in servizio a qualsiasi titolo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da esso dipendenti; 5. Vigili del Fuoco in servizio e personale del settore amministrativo, tecnico ed informatico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in servizio; 6. dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - (AISI);
3 ^a categ.	7. personale in servizio presso le Amministrazioni o gli Enti con cui sono state stipulate apposite convenzioni solo per attività medico-legali; 8. personale in servizio presso le Amministrazioni e gli Enti con cui sono state stipulate apposite convenzioni per tutte le prestazioni.

b) per quale si intende il costo della prestazione da versare sul conto corrente intestato al Fondo di Assistenza.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 249)

PARTI

Art. 5

La Direzione Centrale di Sanità individua e rende note, sia ai destinatari sia al Fondo di Assistenza, le prestazioni e le attività di assistenza sanitaria di medicina preventiva, medicina legale (inclusa idoneità al porto d'armi, ecc.) e di medicina del lavoro. Per ogni prestazione eseguita è previsto il pagamento di un ticket con importi stabiliti dalla Direzione Centrale di Sanità con allegate tabelle suddivise per singole prestazioni.

La Direzione Centrale di Sanità applica distinte tariffe¹ ai beneficiari di cui all'Art. 4, lettera a), suddivisi nelle seguenti categorie:

- Categoria esente: (nessun contributo);
1^a categoria: (modesto contributo);
2^a categoria: (contributo pieno).


Tutti i beneficiari di cui al comma che precede saranno tenuti al pagamento di eventuali prestazioni che la Direzione Centrale di Sanità effettua presso strutture esterne, non disponendo delle strumentazioni idonee.

Art. 6

Gli importi di cui all'articolo precedente relativi alle prestazioni sono soggetti, in relazione alle variazioni dei costi, all'aggiornamento del corrispettivo secondo gli indici di rivalutazione nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT) e, pertanto, rideterminabili procedendo all'aggiornamento del relativo protocollo di esami.

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze con circolari nr. 46/63/29/37, e da ultimo le circolari del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e del 20 ottobre 2011, n.30/RGS le Parti

¹ Nessun contributo supera l'importo previsto dal ticket del S.S.N.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 246)

convengono che venga corrisposta al Fondo di Assistenza una percentuale degli importi fissati per le attività prestate dalla Direzione Centrale di Sanità, pari al 3 % per ogni prestazione, attestato o certificato rilasciato.

Art. 7

La Direzione Centrale di Sanità cura le attività di comunicazione al fine di rendere noti i contenuti delle circolari relative alle prestazioni sanitarie erogabili e i relativi importi agli interessati, anche attraverso il sito internet "doppiavola" o altre forme di divulgazione che riterrà opportuno.

Art. 8

La Direzione Centrale di Sanità disciplina mediante apposita circolare le modalità di fruizione delle prestazioni ed in particolare: le prenotazioni delle visite, le tipologie di prestazioni ed esami diagnostici o medico legali, gli accertamenti clinico - strumentali e di laboratorio, gli importi da versare, le categorie tenute al pagamento degli stessi, la documentazione necessaria per usufruire delle prestazioni ed altri aspetti organizzativi.

Il rapporto avente ad oggetto la fruizione delle prestazioni sanitarie intercorre esclusivamente tra la Direzione Centrale di Sanità ed i beneficiari.

Art. 9

La Direzione Centrale di Sanità cura tutta la corrispondenza e gli adempimenti necessari per informare gli uffici periferici competenti e il personale interessato.

Eventuali problematiche che dovessero sorgere con i beneficiari delle prestazioni vengono gestite direttamente dalla Direzione Centrale di Sanità.

Art. 10

La Direzione Centrale di Sanità individua quale ufficio di riferimento la Divisione 2^a del Servizio Affari Generali di Sanità per la gestione delle attività e delle eventuali problematiche derivanti



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

dall'attuazione della presente convenzione e nelle circolari esplicative.

I Direttori della Divisione 2^a e 3^a del Servizio Assistenza e Attività Sociali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ed il Segretario del Fondo di Assistenza sono i referenti per la gestione dei successivi rapporti derivanti dall'attuazione della convenzione in argomento.

Art. 11


Per i beneficiari indicati all'art. 4, lettera a), punti 1 e 2, permangono a titolo gratuito tutte le prestazioni.

I beneficiari indicati all'art. 4, lettera a), punti 3, 4, 5 e 6 devono effettuare i versamenti dei corrispettivi di cui all'articolo 5 sui conti correnti indicati dal Fondo di Assistenza oppure mediante bonifico bancario, secondo il tariffario predisposto dalla Direzione Centrale di Sanità.

In particolare:

- a) conto corrente postale n. 52945003, con codice IBAN IT2600760103200000052945003, intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato;
- b) conto corrente bancario n. 200003, presso la B.N.L., con codice IBAN IT3010190503374000000200003, intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato; nel predetto conto dovranno essere versate le quote spettanti al Fondo di Assistenza;
- c) Le somme versate ai sensi dell'art. 6, comma 2, saranno imputate dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato sul capitolo 1.02.04 "obblazioni e lasciti" del Fondo Assistenza e utilizzate per finanziare le iniziative ed i contributi da elargire ai dipendenti che hanno figli con malattie ad andamento cronico, inseriti nel cd "Piano Marco Valerio".

In ogni caso, al momento dell'esecuzione dei pagamenti devono essere specificati, quale causale del versamento, la prestazione da fruire o fruita e il beneficiario.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

PARTO II

Art. 12

La Direzione Centrale di Sanità stipula nuove convenzioni tecniche con altri Enti e Amministrazioni per lo svolgimento di attività medico legali (valutazioni di idoneità in fase di arruolamento, idoneità al porto d'armi, ecc.) e di medicina del lavoro per l'espletamento delle quali è prevista l'esecuzione di accertamenti sanitari; detti accertamenti prevedono il pagamento di importi forfettari di volta in volta stabiliti dalla Direzione Centrale stessa e comportano il rilascio di corrispondenti attestati o certificati. La Direzione Centrale di Sanità stabilisce inoltre le quote di iscrizione per la partecipazione ad eventuali corsi e convegni.


Art. 13

Ogni importo forfettario previsto dal precedente articolo per ogni attestato o certificato è soggetto, in relazione alle variazioni dei costi, all'aggiornamento del corrispettivo secondo gli indici di rivalutazione nazionali generali dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT) e, pertanto, rideeterminabili procedendo all'aggiornamento del relativo protocollo.

Art. 14

La Direzione Centrale di Sanità s'impegna a dare comunicazione scritta al Fondo Assistenza delle convenzioni tecniche sottoscritte con le altre Amministrazioni e/o Enti, trasmettendo contestualmente copia di ciascun accordo.

La Direzione Centrale di Sanità cura, altresì, le attività di comunicazione per rendere noti i contenuti delle convenzioni ai destinatari delle stesse, attraverso le forme di divulgazione che riterrà opportune.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 241)

Art. 15

Ai fini della applicazione della II Parte della presente Convenzione Quadro si stabilisce quanto segue:

- a) per beneficiari si intende:
 - a) il Personale in servizio presso le Amministrazioni o gli Enti con cui sono stipulate apposite convenzioni per tutte le prestazioni o per attività medico-legali (3^a categoria art.4 lettera u) e altri utenti come indicato al successivo art.20;
- b) le convenzioni tecniche stipulate dalla Direzione Centrale di Sanità devono avere una durata non superiore ad anni 5 (cinque);
- c) per quote si intende l'importo forfetario stabilito dalla Direzione Centrale di Sanità da versare al Fondo Assistenza per le attività di competenza, nonché gli importi dovuti di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 16

La Direzione Centrale di Sanità disciplina mediante le convenzioni tecniche le modalità applicative degli accordi medesimi ed in particolare: l'accesso ai Centri, le prenotazioni, le tipologie di attestati e/o certificazioni da rilasciare, le modalità ed i requisiti per la partecipazione ai corsi ed ai convegni, gli importi da versare, la documentazione necessaria per usufruire delle prestazioni ed altri aspetti organizzativi.

Il rapporto convenzionale disciplinato nella parte II del presente accordo intercorre esclusivamente tra la Direzione Centrale di Sanità e le Amministrazioni e/o Enti firmatari.

Art. 17

La Direzione Centrale di Sanità cura tutta la corrispondenza e gli adempimenti necessari per fornire alle Amministrazioni e/o Enti le indicazioni sulle attività di cui all'articolo precedente.

Eventuali problematiche determinate dall'applicazione delle convenzioni tecniche, che dovessero sorgere con le Amministrazioni o Enti di appartenenza, vengono gestite direttamente dalla



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

Direzione Centrale di Sanità che si impegna, altresì, a verificare la conformità delle predette convenzioni al presente accordo.

Art. 18

Per la gestione delle attività e delle eventuali problematiche derivanti dall'attuazione della presente convenzione e di quelle di dettaglio nonché per l'individuazione dell'ufficio e del referente per la gestione dei successivi rapporti derivanti dall'attuazione della convenzione in argomento, si richiama il contenuto dell'art. 10.

Art. 19

Le Amministrazioni o Enti, con cui la Direzione Centrale di Sanità avrà stipulato le convenzioni tecniche, devono provvedere al versamento cumulativo degli importi dovuti, con le modalità di seguito indicate, entro il 30 del mese successivo rispetto a quello nel quale sono stati svolte le attività, e comunque non oltre i 90 giorni dalla scadenza indicata.

I versamenti devono essere effettuati sui conti correnti indicati dal Fondo di Assistenza oppure mediante bonifico bancario.

In particolare:

- a) conto corrente postale n. 52945003, con codice IBAN IT2600760103200000052945003, intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato;
- b) conto corrente bancario n. 200003, presso la B.N.L., con codice IBAN IT3010100503374000000200003, intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato; nel predetto conto dovranno essere versate le quote spettanti al Fondo di Assistenza;
- c) Le somme versate ai sensi dell'art. 15, saranno imputate sul capitolo 1.02.04 "obblazioni e lasciti" del Fondo Assistenza e utilizzate per finanziare le iniziative ed i contributi da elargire ai dipendenti che hanno figli con malattie ad andamento cronico, inseriti nel cd "Piano Marco Valerio".



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

In ogni caso, al momento dell'esecuzione dei pagamenti devono essere specificati, quale causale del versamento, la prestazione da fruire o fruita, il beneficiario e le quote versate ai sensi dell'art. 15, comma 2 imputabili al capitolo di bilancio sopra indicato.

Art. 20

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze con circolari nr. 46/63/29/37, e da ultimo, le circolari del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e del 20 ottobre 2011, n. 30/RGS le Parti convengono che le Amministrazioni o Enti con i quali è stata stipulata una nuova convenzione tecnica, corrispondano al Fondo Assistenza il 3% degli importi per ogni attestato o certificato rilasciato.

Detto importo, da versare al Fondo Assistenza, è dovuto per ogni singola attività.

Per le prestazioni di medicina legale le Parti convengono che venga corrisposta al Fondo di Assistenza una percentuale degli importi fissati per le attività prestate dalla Direzione Centrale di Sanità, pari al 20 % per ogni prestazione, attestato o certificato rilasciato.

Per le eventuali prestazioni richieste dai cittadini occasionalmente la percentuale prevista è pari al 40 % degli importi fissati per le attività della Direzione Centrale di Sanità per ogni prestazione, attestato o certificato rilasciato.

Art. 21

Le somme versate ai sensi dell'art. 20 saranno imputate sul capitolo 1,02,04 "obblazioni e lasciti" del Fondo Assistenza o, prevalentemente, utilizzate per finanziare le iniziative ed i contributi da erogare ai dipendenti che hanno figli con malattie ad andamento cronico, inseriti nel cd "Piano Marco Valerio".

A tal fine la somma relativa alle quote corrisposte nella misura indicata all'articolo 20 dovrà essere accreditata con separato versamento, con le stesse modalità di cui all'art. 19, comma tre, lett. a), b), del presente accordo, avendo cura di specificare come causale "Piano Marco Valerio".



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

Art. 22

La Direzione Centrale di Sanità s'impegna ad inviare al Fondo di Assistenza, semestralmente ed ai soli fini contabili, gli elenchi delle attività effettuate per le Amministrazioni e/o Enti convenzionati, con l'aggiornamento dei corrispettivi previsti.

Analogamente s'impegna a comunicare, con la stessa frequenza e per le medesime finalità, i versamenti eseguiti a favore del "Piano Marco Valerio".

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23


Come previsto all'art. 5 della Convenzione del 23 dicembre 1990, citata in premessa, il Fondo di Assistenza provvede ai pagamenti dei documenti contabili, corredati dalla documentazione prescritta per la liquidazione, relativi alle acquisizioni di servizi e forniture espletate dalla Direzione Centrale di Sanità in base alle esigenze della stessa.

Detti acquisti sono riferiti a medicinali, materiali di consumo e beni strumentali utilizzati dalle apparecchiature informatico sanitarie per l'effettuazione degli esami richiesti, spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature stesse.

Art. 24

Per quanto riguarda le convenzioni stipulate dalla Direzione Centrale di Sanità e dal Fondo di Assistenza anteriormente alla data di sottoscrizione del presente accordo, si richiama il contenuto della presente Convenzione Quadro per gli aspetti relativi alla disciplina del rapporto di delega tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità - ed il Fondo di Assistenza del Personale di Pubblica Sicurezza nella gestione degli aspetti e adempimenti contabili della Convenzione in parola.

Le pregresse convenzioni rimangono vigenti fino alla naturale scadenza, limitatamente agli aspetti tecnici e di dettaglio, salvo le eventuali modifiche o aggiornamenti che si renderanno necessari anche per detti aspetti.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

Art. 25

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 5 (cinque) anni.
Nel caso in cui intervengano norme di legge o disposizioni amministrative incompatibili con quanto regolato nel presente accordo, lo stesso potrà essere disdetto dal Fondo di Assistenza e/o dalla Direzione Centrale di Sanità con effetto immediato, previa comunicazione scritta alla controparte e senza pregiudizio dei terzi.
La presente Convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte di uno dei contraenti, previo preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi alla controparte.

Art. 26


Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere stabilite con analogo atto sottoscritto dalle Parti.

Per il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il Dirigente Delegato pro-tempore

Primo Dirigente della Polizia di Stato

Tiziana Terribile



Per il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Il Direttore Centrale pro-tempore

Dirigente Generale della P.S.

Giovanni CUOMO



Roma, 25.08.2012

